



CERT. N. 50 100 14484-Rev
005



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabria (RC) – Tel. 0966/439104 - Fax 0966/439103
 sito web: www.iisfermibagnara.edu.it - e-mail: rcis01700a@istruzione.it
 pec: rcis01700a@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatura

Bagnara Calabria, 18 febbraio 2025

Ai Docenti

Ai Collaboratori scolastici

AL DSGA

SITO- RE

CIRCOLARE N. 148

Oggetto: Direttiva sulla Vigilanza degli alunni – Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 del Codice civile, che impone al personale scolastico il dovere di vigilare sugli alunni durante il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

VISTO l'art. 25 del Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico;

RICHIAMATO interamente il Regolamento d'Istituto vigente;

EMANA

Ulteriore **Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'A.S. 2024/25** e le relative misure organizzative, nel rispetto del vigente Regolamento d'Istituto .

A tutto il personale, ciascuno per le proprie competenze, spetta l'obbligo della vigilanza agli studenti. Nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio e al termine delle lezioni fino

~~Prot. 0001308/U del 18/02/2025 11:10 1.1 - Normativa e disposizioni attuative
all'uscita dall'Istituto, spetta ai docenti in servizio, ciascuno per il proprio gruppo classe, l'obbligo della
vigilanza.~~

Nel cambio del docente o per momentanea assenza dello stesso, l'obbligo della vigilanza spetta al collaboratore scolastico in servizio al piano.

1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Il personale docente ha l'obbligo di vigilare sugli alunni durante il proprio orario di servizio.

L'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che i docenti devono essere in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni fino all'uscita.**

La responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire l'evento.

Se un docente deve allontanarsi temporaneamente dall'aula per motivi urgenti, deve affidare la sorveglianza a un collaboratore scolastico, il quale non può rifiutare l'incarico. Il collaboratore scolastico diventa responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni durante il periodo di vigilanza affidatogli.

2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e dall'aula all'uscita

- All'ingresso dell'edificio scolastico, il collaboratore scolastico presente alle 7.30 effettua vigilanza sugli alunni che entrano nell'istituto per recarsi nelle aule.
- Gli altri collaboratori vigileranno su corridoi e piani, secondo i turni stabiliti.
- I docenti sono tenuti a essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sull'uscita degli alunni, così come i docenti sono tenuti a sorvegliare gli alunni fino al momento dell'uscita dall'Istituto.

3) Compiti dei Collaboratori Scolastici

- Il compito di vigilanza spetta ai docenti, così come ai collaboratori scolastici ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera a, del CCNL 29/11/2007 (Tab. A).
- Spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo e gli spostamenti di aula.

4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

- I collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza.
- I docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici.

5) Vigilanza durante le Assemblee di Istituto

- La sorveglianza durante le Assemblee è affidata al docente in orario, secondo i turni orario stabiliti, che deve garantire la sicurezza degli alunni sia all'interno delle aule che negli spazi comuni.

6) Vigilanza durante i trasferimenti (aula/palestra/laboratori)

- Tutto il personale collabora nella vigilanza sugli alunni durante i trasferimenti. Gli spostamenti devono essere ordinati e sicuri per prevenire rischi derivanti da una vigilanza Gli studenti hanno l'obbligo di comportarsi educatamente.

7) Uscita temporanea degli alunni dalla classe

- Gli alunni possono uscire dall'aula solo per motivi di assoluta necessità e sempre **uno alla volta**, ad eccezione di urgenti necessità legate all'attività didattica stabilite dal docente. Il docente è responsabile della loro sorveglianza durante tali uscite e deve preoccuparsi del mancato rientro dello studente nel caso in cui il tempo di uscita sia eccessivo.
- È vietato allontanare gli alunni per motivi disciplinari.
- Per gli studenti che siano presi da malore, è necessario avvisare il collaboratore scolastico del reparto affinché li accompagni in segreteria a telefonare a casa .

8) Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

- Gli alunni con difficoltà particolari, incapaci di autoregolarsi, devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe, con il supporto dei collaboratori scolastici se necessario.

9) Entrate posticipate

- Gli alunni che arrivano in ritardo sosterranno nell'accesso principale e verranno vigilati dal personale scolastico in ingresso:.

10) Uscite anticipate

- Nessun alunno può uscire prima del termine delle lezioni senza specifica autorizzazione del Dirigente o del suo referente.

11) Uso delle attrezzature

- Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza.
- I docenti devono fornire agli alunni istruzioni chiare sui rischi legati all'uso di attrezzature e materiali, vigilare attentamente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti, annotando sul Registro Elettronico lo svolgimento di questi momenti formativi.
- Il personale scolastico e gli studenti sono tenuti al rispetto dell'apposito Regolamento che si trova affisso nei rispettivi laboratori.

12) Impedimento a essere presenti a scuola

- Come già detto all'inizio dell'anno scolastico tutto il personale scolastico è tenuto a preavvisare la segreteria in tempo utile, in caso di impedimento, circa l'impossibilità di recarsi a scuola per le normali attività. **Tutto il personale avviserà l'ufficio di segreteria che si attiverà TEMPESTIVAMENTE per organizzare le relative sostituzioni.**
- Il personale docente a disposizione deve sempre controllare il registro delle sostituzioni per vedere se è prevista la sua assistenza ad una classe scoperta. Anche il personale ATA è sempre tenuto al controllo del registro delle sostituzioni.

Il collaboratore della Dirigente Scolastica, i Responsabili di plesso e il DSGA dovranno vigilare sull'osservanza della Direttiva, segnalando eventuali inadempienze.

Il Dirigente Scolastico

